



# DOMENICO MOGAVERO

## VESCOVO di MAZARA DEL VALLO

prot. n° 148/15 c

### DISPOSIZIONI SULL'IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA DIOCESI

Con il presente Decreto, al fine di meglio definire la natura, le caratteristiche, le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola, il sottoscritto mons. Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo

#### stabilisce

le seguenti *Disposizioni sul riconoscimento dell'idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica*.

#### **1. Natura e caratteristiche dell'Insegnamento della Religione Cattolica**

L'insegnamento della religione cattolica è una disciplina a servizio di una scuola che promuove la formazione integrale della persona “tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano”. L'accordo tra l'Italia e la Santa Sede del 1984 e le successive Intese applicative indicano le linee essenziali di tale insegnamento, corrispondenti alle finalità educative proprie della scuola.

L'insegnamento della religione cattolica concorre, insieme alle altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità educative specifiche di ciascun ordine e grado scolastico, mediante l'uso degli strumenti e dei metodi tipici dell'insegnamento, facendo propria l'esigenza di una progettazione educativo-didattica attenta alla situazione culturale e sociale dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie.

L'insegnamento della religione cattolica, risulta pertanto:

- a) assicurato dalla Repubblica e liberamente scelto da genitori e alunni (Accordo 9.2; Intesa 1.1 e 2.1; Nota CEI 91.12);
- b) impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica (Prot. addizionale 5; Intesa 2.1.d; 2.5; 2.7 e 4.1);
- c) svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo Indicazioni didattiche approvate (Accordo 9.2; Intesa 1.1-2 e 4.1; Nota CEI 91.13);
- d) in conformità alla dottrina della Chiesa (Prot. addizionale 5; Intesa 1.1 e 4.1; Nota CEI 91.13);

e) nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni (Prot. addizionale 5; Intesa 1.1 e 2.1.a);  
f) distinto e complementare rispetto alla catechesi (Nota CEI 84.13 e 91.13);  
g) offerto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa di ciascuno (Nota CEI 84.9 e 91.7);

## 2. Decreto di idoneità

### A. Significato

Il riconoscimento di idoneità, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del *CDC*, attesta che il docente di religione è in possesso di:

- una documentata conoscenza dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, in vista dell'insegnamento scolastico;
- una competenza pedagogico-didattica e metodologica adeguata al grado di scuola per il quale si emana il decreto;
- una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata, vissuta nella piena comunione ecclesiale.

### B. Condizioni

Oltre che il possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalle Intese, per il rilascio del Decreto di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano, si richiede che i candidati:

- adempiano ai requisiti stabiliti dal *CDC* (Canoni 804-805), dalle Deliberazioni della CEI e dalla normativa diocesana;
- siano responsabilmente partecipi della vita della comunità diocesana, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
- partecipino ai Corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dal Servizio diocesano per l'IRC.

### C. Modalità

- Per accedere all'IRC è necessario il possesso dell'idoneità: sia per gli specialisti, in ogni ordine di scuola, sia per gli insegnanti titolari di classe o di sezione nella scuola Primaria o dell'Infanzia;
- Il Decreto di idoneità viene rilasciato su specifica domanda;
- Il Decreto di idoneità viene rilasciato, previa verifica delle condizioni necessarie, sulla base di quanto stabilito nel presente decreto;
- In relazione a quanto previsto dalla *Deliberazione CEI* circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche approvata dalla XXXIV Assemblea Generale (Roma, 6-10 maggio 1991) nel punto 2.2, l'idoneità viene rilasciata di norma in riferimento ad uno specifico ordine di scuola;
- Per l'eventuale procedimento di revoca dell'idoneità, vale quanto disposto dal Can. 805 del Codice di Diritto Canonico, dalla Delibera n. 41 della CEI (approvata dalla XXXII Assemblea Generale - Roma, 14-18 maggio 1990), dalla Deliberazione CEI (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma, 6-10 maggio 1991) e da quanto specificato dalle norme diocesane;
- L'Insegnante in servizio è tenuto al costante aggiornamento. L'immotivata e ripetuta assenza dai corsi o dalle iniziative di aggiornamento o formazione permanente programmati dalla Diocesi, per l'Insegnante in servizio, può comportare l'avvio della procedura di revoca dell'idoneità;

bogli 06/02/2018... idoneità... M... Mazzara del Vallo 15/02/2018

R. Juvu Giudice



21/05/2015

- Dalla notifica del riconoscimento dell'idoneità, gli Insegnanti di classe e di sezione sono tenuti a partecipare ai corsi e alle iniziative di aggiornamento programmati dalla Diocesi nel corso degli anni. L'immotivata e ripetuta assenza dagli stessi potrà comportare la revoca dell'idoneità.

Mazara del Vallo 21 maggio 2015 prot. n. 148/15 c



✠ Donum Inform

Il Cancelliere Vescovile

D. Dono Quirino

*Il presente decreto risulta dattiloscritto in pagine tre (compresa la presente) numerate e siglate a cura del sottoscritto Cancelliere Vescovile*

Mazara del Vallo 21 maggio 2015 prot. n. 148/15 c

*D. Dono Quirino*

### Abbreviazioni



Il Cancelliere Vescovile

D. Dono Quirino

- *Accordo* = Accordo di Revisione del Concordato Lateranense fra Italia e Santa Sede del 18.02.1984 (Legge n. 121 del 25.03.1985).
- *Intesa* = Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Conferenza Episcopale Italiana circa l'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane (DPR 175 del 20.08.2012).
- *Nota CEI 84* = Nota della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana “*L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato*” del 23 Settembre 1984.
- *Nota CEI 91* = Nota della Conferenza Episcopale Italiana “*Insegnare religione cattolica oggi*” del 19 Maggio 1991.
- *CDC* = Codice di Diritto Canonico